

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1116

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZINZI, MOLINARI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BILLI, BOF, CAVAN-
DOLI, DARA, FURGIUELE, GIAGONI, MATONE, PIERRO**

Abrogazione dei commi da 47 a 53 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni

Presentata il 26 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Attualmente l'imposta sulle successioni e donazioni si applica a tutte le eredità e alle donazioni tra vivi, con aliquote e franchigie differenziate a seconda del grado di parentela tra chi effettua e chi riceve il trasferimento di beni. Invero, alcune tipologie di beni sono esenti dall'imposta e non rientrano, quindi, nel valore complessivo dell'eredità o della donazione.

Tuttavia, soprattutto nell'attuale difficile contesto economico, l'imposta ha avuto un impatto notevole su molte famiglie italiane, perlopiù appartenenti al ceto medio-basso. Infatti, la predetta imposta grava sull'asse ereditario e va a colpire i beni del defunto al momento della successione degli eredi. Sono oggetto, quindi, di imposta sulla suc-

cessione o donazione gli immobili che, normalmente, sono valutati mediante l'applicazione di determinati coefficienti alla rendita catastale, nonché tutte le obbligazioni, i crediti, i beni mobili e il denaro che entrano nell'asse ereditario. L'imposta sulla successione, pertanto, riguarda tutti i beni oggetto di eredità, nonché i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta, quali i figli, i nipoti, i genitori.

Negli anni, la disciplina dell'imposta ha subito una serie di interventi modificativi; i più importanti sono rappresentati, nel 2001, dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, che all'articolo 13 ne prevedeva la soppressione, e, nel 2006, dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286, adottato dal Governo Prodi nella XV legislatura, che all'articolo 47 la reintrodusse integralmente. Infatti, se da un lato, si sostiene che un'imposta molto elevata ridurrebbe gli incentivi ad accumulare ricchezza poiché una quota maggiore di questa finirebbe allo Stato invece che ai propri figli e familiari e avrebbe, quindi, un effetto negativo sui tassi di risparmio, dall'altro lato, si sostiene che tale imposta potrebbe incoraggiare uno spostamento di capitali all'estero, verso Paesi con una tassazione della ricchezza più bassa. Resta il fatto che i titolari di patrimoni consistenti ormai pianificano la propria successione, cercando addirittura di « evitarla ». Ecco perché, lo scenario originario dell'imposta,

costituito da beni patrimoniali fisici, localizzati e controllabili, appare progressivamente superato all'interno di un contesto in cui il patrimonio, nelle sue componenti strategicamente più rilevanti, si è progressivamente dematerializzato e spostato fuori dai confini nazionali, così da essere escluso dall'ambito di applicazione degli strumenti tipici della fiscalità nazionale fondati sul criterio della territorialità.

Per i motivi sopra esposti, la presente proposta di legge dispone l'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni, come disciplinata dai commi da 47 a 53 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni)

1. I commi da 47 a 53 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di imposta sulle successioni e donazioni sono abrogati.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 868 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito dell'azione « Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'Ue » del programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



19PDL0034470